

STATUTO

RISORGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA CIPRIANI 623

Numero REA: RI - 50339

Codice fiscale: 00856910575

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

si approva articolo per articolo:	
S T A T U T O	
Statuto della	
"RISORGERE società cooperativa sociale"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Rieti la Società coopera-	
tiva denominata	
"RISORGERE società cooperativa sociale"	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
sponsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-	
ve.	
Essa aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
(duemila cento) e potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
sienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonché di attività diverse, di cui oltre, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il perseguimento di entrambi gli scopi (tipo A e tipo B) e le relative attività sono tra loro coordinate e funzionali, come previsto dal D.R.G. Lazio n. 4105/98.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività economiche finaliz-

4 di 26

	ze e parchi in qualunque posto sia necessario; raccolta diffe-
	renziata di rifiuti solidi urbani, commerciali, agricoli, ar-
	tigianali e industriali con successiva commercializzazione de-
	gli stessi. assumere lavori di pulizie di edifici, ivi compre-
	se canne fumarie, tinteggiatura, verniciatura e posa in opera
	di carte da parati in appartamenti, negozi, uffici, complessi
	artigianali e industriali, musei, mostre, nonche' altre aree
	in genere; assumere lavori nei settori artigianali quali tipo-
	grafia, litografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, gra-
	fica, fotografia, produzione video, informatica, muratura, fa-
	legnameria, ceramica, pelletteria, riparazione e noleggio di
	biciclette, riparazione marmitta e radiatori d'auto; gestione
	e organizzazione di attivita' culturali rivolte al territorio,
	di convegni, seminari, ricevimenti e feste pubbliche e priva-
	te, spettacoli ecc.; gestione di impianti sportivi. organizza-
	zione e gestione di progetti di orientamento professionale ed
	esperenziale per scuole pubbliche e private e per i giovani in
	genere, di agenzie di informagiovani, centri di orientamento
	culturale e al lavoro, attivita' di formazione nel settore
	dell'orientamento e attivita' di prevenzione in genere per i
	giovani a rischio di emarginazione; organizzazione e gestione
	di corsi di formazione professionale e culturale, di progetti
	di ricerca culturale, anche in collaborazione con enti pubbli-
	ci e privati; gestire case-famiglia, comunita' - alloggio re-
	sidenze sanitarie ed assistenza domiciliare per persone non

	autosufficienti, o per tutti coloro che ne hanno bisogno, or-
	ganizzare attivita' ricreative e culturali; favorire l'aggior-
	namento professionale tramite incontri, discussioni periodiche
	sulle pratiche e prospettive di lavoro, tramite lezione e con-
	ferenze svolte in collaborazione con gli operatori dell'ente
	pubblico, incontri con altre cooperative, con le istituzioni
	culturali e sindacali; svolgere opera di sorveglianza, vigi-
	lanza e custodia di proprieta' immobiliari e mobiliari, servi-
	zi di antitaccheggio volti a sorvegliare i beni esposti alla
	pubblica fede all'interno di esercizi commerciali e centri
	commerciali, supermercati e simili ai sensi dell'art. 134
	T.U.L.P.S. e successive modifiche e integrazioni; nonche' sor-
	veglianza e custodia di bambini presso le loro abitazioni, o
	in luoghi diversi durante l'assenza o impedimento dei propri
	genitori o dei propri familiari; svolgere attivita' di affis-
	sione di manifesti o la distribuzione di oggetti, stampati o
	volantini pubblicitari, elenchi telefonici e altre pubblica-
	zioni periodiche o giornalieri, ai sensi delle leggi vigenti;
	svolgere attivita' di recupero, sorveglianza, vigilanza e cu-
	stodia degli animali randagi, e provvedere al loro sostenta-
	mento, alloggio e definitiva sistemazione; la cooperativa puo'
	svolgere "lavori socialmente utili"; quei lavori, cioe', svol-
	ti per realizzare opere e servizi di pubblica utilita', e piu'
	in genere quell'insieme di attivita' eseguite per il bene di
	tutti i cittadini, come ad esempio: spalatura di neve, pulizie

	ordinarie e straordinarie di vie e piazze, servizi cimiteria-	
	li, recupero tributi, vigilanza di quartiere, ecc; la organiz-	
	zazione amministrativa di questa cooperativa a scopo plurimo	
	verrà' eseguita con netta separazione delle gestioni relative	
	alle attività esercitate di cui alle lettere a) e b) del	
	punto primo dell'art. 1) della legge 381/91.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti di legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali	
	soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo per-	
	sone fisiche.	
	Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519, 2° comma,	
	c.c. (numero di soci cooperatori pari o superiore a venti u-	
	nità oppure stato attivo patrimoniale superiore ad un milione	
	di euro od alla cifra stabilita dalle disposizioni normative	
	tempo per tempo vigenti), la società dovrà adeguare il proprio	
	statuto alle norme in materia di società per azioni.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	

8 di 26

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	

	dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-	
	sione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60
	(sessanta) giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato-
	ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può
	proporre opposizione al Tribunale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo.
	Art. 10 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

	chiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che i-
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
	adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)
	giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute
	alla Società a qualsiasi titolo;
	e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Tribunale nei termini di legge. Lo scioglimento
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
	mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)	
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
lutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. C), la	
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
del bilancio stesso.	
Art. 13 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
funto non provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so-	
cietà o che non intendano esservi ammessi, presentata idonea	
documentazione comprovante il loro titolo, hanno diritto al	
rimborso delle quote liberate, secondo le disposizioni del-	
l'art. 2535 c.c.	
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
socio deceduto; essi sono ammessi previa deliberazione	
dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	

	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. -	
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	

	ferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valo-	
	re non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

socio.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
sizione al Tribunale.	
Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
la chiusura dell'esercizio sociale.	
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
destinazione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
per cento);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art.	
	2514 c.c., ed in particolare:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzio-	
nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
TITOLO V	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Art. 19 (Decisioni dei soci)	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
pongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	

	ti dei soci.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-	
	re.	
	Art. 20 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presen-	
	ti o informati della riunione. Gli amministratori e i sindaci	
	si intendono informati quando sia stata data loro comunicazio-	
	ne scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimen-	
	to, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunion-	
	ne. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-	
	temente informato.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione	

con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti dispongano su specifiche materie quorum superiori; l'assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto per la modifica dello statuto.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e comunque sempre con scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e

	che non sia Amministratore o dipendente come disposto
	nell'art. 2372 del codice civile.
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
	presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	datto da un notaio.
	Art. 25 (Amministrazione)
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero
	di Consiglieri variabile da due a cinque, ed il loro numero
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo non	
	superiore al termine massimo consentito dalla legge e scade	
	alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 26 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, non-	
	ché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimen-	
	sioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	

23 di 26

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 29 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	

	Art. 33	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	b) di precisare, a chiarimento dell'art. 1 dello statuto, nel-	
	la parte in cui si stabilisce che "La sede della società è	
	fissata nel Comune di Rieti", che l'indirizzo ove la sede me-	
	desima è situata nell'ambito del territorio comunale viene	
	confermato - fino a diversa determinazione dell'organo compe-	
	tente - in frazione Vazia, via Cantalice n. 27.	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la	
	parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore di-	
	ciassette e cinquanta.	